

PROCEDURA IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI NASCITE PRESSO UN OSPEDALE DELLA ASL BAT

Obbligo della dichiarazione di nascita

Nel nostro paese, la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del neonato nei registri dello Stato Civile è obbligatoria, al fine di provare l'esistenza di una persona e di stabilire la sua identità e la sua filiazione.

Dove e come

La dichiarazione di nascita può essere fatta, indifferentemente:

- Presso il Comune nel cui territorio e' avvenuta la nascita,
- Presso il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita,
- Presso il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti,
- Presso il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.
- In casi eccezionali, presso l'ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata (Legge 15 maggio 1997, n. 127 "G.U. del 17 maggio 1997, n.113", e s. i. e m., contenenti nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascite).

La dichiarazione deve essere fatta oralmente, senza bisogno di testimoni, entro il termine di

- **tre giorni dalla nascita**, se fatta presso un ospedale o casa di cura;
- **dieci giorni dalla nascita**, se fatta presso un Comune.

La possibilità di dichiarare la nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa è avvenuta costituisce una **deroga eccezionale** al principio generale che tale dichiarazione va fatta dinanzi al competente ufficiale di stato civile.

Pertanto, oltre il termine di tre giorni dal parto (ovviamente se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto, è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo) la nascita non potrà più essere dichiarata presso il centro di nascita ma dovrà essere dichiarata (nei termini ordinari o tardivamente) soltanto all'ufficiale di stato civile del comune di nascita o a quello, se diverso, del luogo di residenza dei genitori del bambino.

Attestazione di nascita (cfr. allegato 1) (circolare 22 febbraio 1999 M.G.G. G.U. n. 46 del 25/02/1999)

La nozione di “attestazione di nascita” è del tutto diversa da quella di “dichiarazione di nascita” e i relativi documenti devono restare distinti perché hanno funzioni autonome e radicalmente separate.

L'attestazione di nascita sarà rilasciata, in duplice esemplare uno dei quali in originale e l'altro in copia, con firma originale, esclusivamente dal ginecologo o dall'ostetrica che ha assistito al parto o che lo ha accertato in un momento successivo e deve riguardare il fatto fisiologico dell'avvenuto parto di un bambino (o di più se si tratta di parto plurimo) da una certa donna.

Tale attestazione deve contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va inteso solo come partoriente e non ancora come madre, qualità giuridica che, nell'ipotesi di filiazione naturale, verrà acquistata solo se, avendo superato il sedicesimo anno di età, effettuerà lei stessa la successiva dichiarazione di nascita e se consentirà con atto pubblico di essere nominata.

Nell'attestato di nascita non va indicato il nome del neonato, né come cognome né come prenome.

In sintesi nell'attestato in questione devono essere indicati:

- generalità della donna che ha partorito

- del sanitario o dei sanitari che hanno assistito o che hanno constatato il parto
- il comune, la casa (intesa come ospedale, casa di cura o altro)
- il giorno e l'ora della nascita e il sesso del neonato.

L'attestazione di nascita in originale sarà direttamente consegnata, in busta chiusa, trattandosi di atto contenente dati personali, al genitore che intende dichiarare lui stesso la nascita in comune.

Si sottolinea che tale documento può essere utilizzato esclusivamente come allegato alla dichiarazione di nascita.

L'attestato di nascita non è sostituibile con altro documento. Esso, pur essendo un allegato alla dichiarazione di nascita, non è accessibile ai privati diversi dai genitori.

Copia dell'attestato di nascita, firmata in originale, sarà conservata a cura della Direzione Sanitaria (cartella clinica del neonato - CEDAP).

Dichiarazione di nascita presso l'ospedale

Nei casi in cui i genitori volessero, per casi particolari o eccezionali, dichiarare presso l'ospedale dovranno recarsi in Direzione Sanitaria di Presidio.

Con la legge 127/1997, infatti, la dichiarazione di nascita può essere fatta anche presso un "centro di nascita", cioè l'ospedale o la casa di cura dove è nato il bambino, davanti al direttore sanitario (o suo formale delegato) e presso le medesime Direzioni tale importante documento dovrà restare conservato, per ogni sua eventuale futura utilizzazione ad ogni fine consentito.

Nel raccogliere la dichiarazione resa nel Centro di nascita, il direttore sanitario (o il suo eventuale delegato) dovrà quindi svolgere, ove ne ricorrano le condizioni, anche le attribuzioni conferite all'ufficiale di stato civile dall'art. 72 dell'Ordinamento dello stato civile in materia di imposizione del nome al neonato.

PROCEDURA:

La richiesta deve essere effettuata, anche soltanto verbalmente, necessariamente da entrambi i genitori nel caso di figlio naturale; da uno solo dei due genitori nel caso di figlio legittimo.

Il Direttore Sanitario, o il suo delegato, dovrà pertanto provvedere all'identificazione di questi mediante documento di identità, in corso di validità e all'estrazione di una copia di questo, debitamente firmata, da tenere agli atti.

Nel caso in cui uno dei genitori richiedenti sia sprovvisto di documento di identità, allora sarà necessaria la presenza di due testimoni che, sotto la loro responsabilità lo identifichino. Tali testimoni dovranno, come è ovvio, essere provvisti di idoneo documento di riconoscimento, da fotocopiarli e conservare agli atti, debitamente controfirmato.

Passo successivo sarà quello di acquisire il certificato di attestazione di nascita già rilasciato in originale dall'ostetrica o dal ginecologo che hanno assistito al parto alla **puerpera**.

Dunque si procederà alla formulazione del processo verbale come **da modelli previsti dalla Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 1/50 del 1 agosto 1997 (G.U. n.185 del 09/08/1997)**, da compilarsi a seconda dei casi.

Il processo verbale sarà sottoscritto, come da normativa vigente, dai genitori e dal Direttore Sanitario di P.O. o dal suo delegato che dovrà altresì apporre oltre al timbro del P.O., anche quello suo personale identificativo.

Il processo verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere protocollato, anticipato a mezzo fax e quindi inviato, a mezzo raccomandata, all'Ufficio Stato Civile del Comune del luogo dove la nascita è avvenuta o a Comune diverso entro e non oltre 10 giorni dalla dichiarazione, con allegata l'attestazione di nascita in originale.

Nel caso in cui i genitori richiedessero la trascrizione presso il Comune di residenza, diverso da quello ove la nascita è avvenuta, in calce al processo verbale dovranno apporre una ulteriore firma con la scritta "richiesta di trascrizione presso il Comune di Residenza".

In tal caso il Direttore Sanitario di P.O., o il suo delegato, dovranno inviare la documentazione al Comune di Residenza richiesto con le medesime modalità cui sopra.

Sarà cura dei Direttori Sanitari di P.O. richiedere all'Area competente la predisposizione del registro (come da allegato), **previsto dalla circolare n. 1/50 di cui sopra**, nel quale dovranno essere trascritti, come la normativa vigente impone, il nome e il cognome del neonato, della

madre e del padre, la data e l'ora di nascita, il Comune di trascrizione, il numero di protocollo, il mezzo di trasmissione, la data della raccomandata e il numero di questa.

L'ufficiale dello stato civile cui viene trasmessa, per la trascrizione, dal centro di nascita la dichiarazione di nascita, provvederà sollecitamente con qualsiasi mezzo utile a confermare alla direzione sanitaria l'avvenuta ricezione e invierà copia dell'atto di nascita che dovrà essere conservato nel fascicolo e il cui numero dovrà essere trascritto nell'apposito registro nascite.

Casi particolari

- La dichiarazione non può essere raccolta presso il Centro di nascita nel caso in cui un bambino nasce morto, o se – nato vivo – muore prima che ne venga dichiarata la nascita: in questi due casi deve essere resa, esclusivamente, all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita, ai sensi dell'art. 74 dell'Ordinamento dello stato civile.
- Quando si tratti di bambini nati da genitori residenti all'estero, italiani o stranieri che siano, la dichiarazione di nascita resa nel Centro di nascita va trasmessa senza eccezioni all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la nascita, poiché è in tale comune che deve essere effettuata la trascrizione.
- Per i bambini nati da genitori stranieri residenti in Italia (e che vanno quindi obbligatoriamente iscritti nell'anagrafe dei residenti del comune italiano indicato nel permesso di soggiorno dei genitori) la dichiarazione di nascita va trasmessa, per essere ivi trascritta, al Comune di residenza in Italia dei genitori, ovvero se questi sono residenti in comuni diversi, a quello di residenza della madre.
- **Per i bambini nati da cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti e quindi privi di permesso di soggiorno la dichiarazione di nascita può essere effettuata presso la Direzione Sanitaria e trasmessa al Comune di nascita, senza che venga richiesto ai genitori l'esibizione del permesso di soggiorno.**

Il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la Direzione Sanitaria non può essere segnalato all'autorità. (direttiva del 29/09/2009 Assessore alla Sanità Regione Puglia)

- Ove nell'ospedale o nella casa di cura nasca un bambino figlio naturale di madre che non può riconoscerlo (perché non ha compiuto il sedicesimo anno di età: art. 250, comma 5, codice civile) il bambino dovrà essere registrato come figlio di genitori ignoti, a meno che non venga riconosciuto, al momento della nascita, dal padre naturale ultrasedicenne. **Nel processo verbale si potrà aggiungere la seguente formula: “da donna che non può essere nominata in quanto inferiore agli anni sedici” o “da donna che non può essere nominata per difetto di età”.**
- **Per i bambini nati da genitori di età inferiore ai sedici anni la dichiarazione di nascita non può essere raccolta presso il Centro di nascita ma dovrà essere effettuata, dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di nascita e sarà registrato come figlio di ignoti.**
- **Per il bambino nato da donna che, in modo esplicito, dichiara di non voler essere nominata e di non voler riconoscere il neonato la dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata, dall'ostetrica o dal medico ostetrico che ha assistito al parto presso l'Ufficio Stato Civile del comune di nascita che provvederà ad attribuire cognome e nome. In questo caso l'attestato di nascita non dovrà riportare i dati anagrafici della donna. La Direzione Sanitaria e/o il Servizio Sociale daranno immediata comunicazione al Tribunale per i Minori competente dello stato di abbandono del neonato per i provvedimenti del caso.**
- La dichiarazione tardiva non può mai essere resa presso il centro di nascita, che è invece unicamente legittimato come già detto, a raccogliere, nei termini previsti, con norma di natura speciale e dunque limitatamente derogatoria, le dichiarazioni di nascita che in via ordinaria andrebbero invece rese ai competenti ufficiali di stato civile.